



COMUNE DI SAN PIETRO IN GU

PROVINCIA DI PADOVA

Copia

Deliberazione N° 34 del 30-12-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023

L'anno duemilaventiquattro, addì trenta del mese di dicembre alle ore 18:30, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO POLATI PAOLO il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**

Seduta **Pubblica** , di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

POLATI PAOLO	P	MENEGHETTI GIULIA	P
PRANDINA LORENZA	P	ROSSATO MIRCO	P
GALLETTI CHIARA	P	VANZAN MASSIMO	P
CARLI MICHELE	P	VALENTE MATTEO	P
POLATI FEDERICA	P	BALDISSERI PATRICK	A
ZAUPA NEREO	P	BIASI GIULIANO	P
MUNARI LORELLA	P		

Partecipa il Segretario Comunale BRUNO MANUEL.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor POLATI PAOLO nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Richiamata la revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 e la ricognizione delle partecipazioni possedute approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 22/09/2017;

Rilevato che il presente atto ha valore ricognitivo e costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Considerato che questo Comune ha un'unica partecipazione diretta nella Società ETRA S.p.A. e che la stessa ha inviato in data 27/11/2024, protocollo n. 13842, e in data 05/12/2024, protocollo n. 14163, la documentazione necessaria per provvedere in merito a quanto disposto dal T.U.S.P e qui di seguito riportata;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 28/12/2023 di revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. e di ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2022 con la quale si prendeva atto e si approvava il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. per l'anno 2024 nei termini di seguito indicati:

- a) con riferimento a **Etra Energia S.r.l.**, di mantenere la partecipazione;
- b) con riferimento a **ASI S.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria;
- c) con riferimento a **Viveracqua S.c.a.r.l.**, di mantenere la partecipazione;

Considerato che l'art. 20 co. 4 del d.lgs. 175/16 impone alle pubbliche amministrazioni di approvare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano;

Tutto ciò premesso e considerato si espone la seguente relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa:

(A) ANALISI PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

Premesso che, ETRA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL** (di seguito, **ETRA ENERGIA**). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;

- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL** (di seguito, **ASI**). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL** (di seguito, **VIVERACQUA**). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;
2. L'allora Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 29.11.2023, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA, ha proposto al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la **Proposta**);
3. il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 04.12.2023, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha confermato la Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA;
4. la Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 0174479 del 05.12.2023, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla governance di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottare ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Tutto ciò Premesso e Considerato, nel corso del 2024 nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione per l'anno 2024;

Considerato che l'art. 20 co. 1 del D. Lgs. 175/16 pone in capo alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di effettuare annualmente un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società in cui detengono partecipazioni;

Tutto ciò premesso e considerato si espone la seguente proposta di piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.a. per l'anno 2025:

(B) CONSIDERAZIONI SULL'EVENTUALE ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2025

Per quanto riguarda le Società ASI e VIVERACQUA non si segnalano novità di rilievo intervenute nel corso del 2024. Per le due società continuano a non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (di seguito, i **Presupposti per la Razionalizzazione**).

Con specifico riferimento ad ETRA ENERGIA, si segnala che l'Assemblea dei Soci della partecipata, nella seduta del 08.10.2024, ha approvato la modifica dell'oggetto sociale, che è stato implementato con la previsione delle seguenti attività: (i) acquisto e rivendita di beni e servizi destinati a favorire la salute e il benessere delle persone e degli animali e il miglioramento della qualità della vita; (ii) acquisto e rivendita di beni e servizi che attraverso la valorizzazione del brand siano destinati anche alla fidelizzazione della clientela; (iii) promozione e/o commercializzazione di servizi assicurativi (di seguito, la **Modifica Statutaria**).

La Modifica Statutaria, ritenuta congrua dal CDA di ETRA, è stata preventivamente autorizzata dagli Enti Locali Soci di ETRA nella seduta del Comitato di Coordinamento del 09.09.2024.

Nonostante la Modifica Statutaria, anche per ETRA ENERGIA non sussistono i Presupposti per la Razionalizzazione. Conseguentemente, non vi è alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni detenute da ETRA.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

- 1) per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d. lgs 175/16 in quanto:*
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d. lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);*
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
 - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);*
- 2) per **ASI** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d. lgs 175/16 in quanto:*
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);*
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
 - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);*
- 3) per **VIVERACQUA** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d. lgs 175/16 in quanto:*
 - la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
 - la società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
 - il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
 - negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).*

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, T.U.S.P;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione, redatti secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei conti;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Tenuto conto che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Avuta l'assistenza del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Uditi i seguenti interventi:

Il Sindaco illustra: “Il presente atto ha valore ricognitivo e costituisce l'aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Il nostro Comune al 31 dicembre 2023 ha un'unica partecipazione diretta al 0,96% nella Società ETRA S.p.A. e possedeva indirettamente per tramite della stessa società ETRA SPA altre 3 società che erano rispettivamente Etra Energia s.r.l., ASI s.r.l., Viveracqua s.c.a.r.l. e il Consiglio di Gestione di Etra ci ha comunicato che ritiene di mantenere a sua volta la partecipazione in queste tre società anche per gli anni successivi. Il Revisore ha espresso il proprio parere favorevole con il verbale n. 17 del 23 dicembre 2024. Dichiaro aperta la discussione generale se ci sono interventi in merito”.

Non ci sono interventi.

Non ci sono dichiarazioni di voto.

La votazione, espressa per alzata di mano, ha il seguente esito:

Voti a favore:	n. 12
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0
Presenti	n. 12

DELIBERA

1. di prendere atto dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie come sopra indicato;
2. di prendere atto e approvare, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, il piano di riassetto delle società partecipate da ETRA S.p.A. nei termini di seguito indicati:
 - a) con riferimento a **Etra Energia S.r.l.**, di mantenere la partecipazione;
 - b) con riferimento a **ASI S.r.l.**, di mantenere la partecipazione societaria;

- c) con riferimento a **Viveracqua -S.c.a.r.l.**, di mantenere la partecipazione;
3. di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di San Pietro in Gu alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come dalle schede di rilevazione allegate alla presente deliberazione, che del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale e che rappresentano l'aggiornamento del "piano operativo di razionalizzazione";
 4. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei conti competente;
 5. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
 6. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 7. che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
 8. che la presente deliberazione consiliare venga pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.

Ed inoltre, vista l'urgenza, il Sindaco pone ai voti l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione, espressa per alzata di mano, dal seguente esito:

Voti a favore:	n. 12
Contrari	n. 0
Astenuti	n. 0
Presenti	n. 12

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 23-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 23-12-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to POLATI PAOLO

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

Il Segretario Comunale
F.to BRUNO MANUEL

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune (sito web istituzionale) il 27-01-2025 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.34.

San Pietro in Gu, 27-01-2025

L'incaricato della pubblicazione
F.to Dona' Claudio

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
- È divenuta esecutiva in data 06-02-2025 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgd. n. 267/2000).

San Pietro in Gu, 27-01-2025

Il Segretario Comunale

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

San Pietro in Gu, 27-01-2025

Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio

Copia della presente deliberazione dovrà essere inviata ai seguenti uffici:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Segreteria | <input type="checkbox"/> Vigilanza |
| <input type="checkbox"/> Economico - Finanziario | <input type="checkbox"/> Servizi Tecnici – Edilizia Pubblica |
| <input type="checkbox"/> Personale | <input type="checkbox"/> Edilizia Privata |
| <input type="checkbox"/> Cultura - Sport | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Tributi | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Attività Produttive | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Demografici | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Assistenza alla Persona | <input type="checkbox"/> |